

La Corte Federale della Fipav
composta dai Signori:

- 1) Avv. Renato Tobia Presidente
- 2) Avv. Claudio Di Tullio
- 3) Avv. Giuseppe Bruno

ha così deciso in relazione al ricorso proposto il 18.12.04 da Sborgia Emanuele nei confronti della decisione della C.A.F. FIPAV pronunciata il 25.11.04 ed affissa all'albo il 10.12.2004.

FATTO

In data 19.9.04 la Commissione Tesseramento Atleti FIPAV accoglieva il ricorso presentato dall'atleta Sborgia Emanuele in data 20.8.04, deliberando lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo tra il ricorrente e la società Estense 4 Torri S.r.l. per cessione del titolo sportivo a danno del sodalizio Estense 4 Torri S.r.l.

Con sentenza affissa all'albo il 19.10.04 la medesima C.T.A. deliberava, inoltre, in favore della Società Estense 4 Torri S.r.l. ed a carico dell'atleta ricorrente, un indennizzo di Euro 12.500,00.

Sia l'atleta che la società sportiva ricorrevano in Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della CTA FIPAV limitatamente alla sola determinazione dell'indennizzo per sentirsi accogliere, il primo, la richiesta di indennizzo zero o quella di giustizia in via graduata, il secondo, la somma di Euro 37.500,00 in applicazione dei nuovi regolamenti.

Con provvedimento affisso il 10.12.04 la C.A.F. FIPAV, in parziale riforma della decisione adottata dalla C.T.A, previa riunione degli appelli proposti, accoglieva l'appello della Estense 4 Torri S.r.l. riconoscendo in suo favore un indennizzo di Euro 37.500,00 in virtù della nuova normativa in essere dal 1.7.04. Di contro rigettava l'impugnazione proposta dall'atleta Sborgia.

Avverso tale delibera il ricorrente Sborgia Emanuele proponeva tempestiva impugnazione avanti la Corte Federale, dolendosi dell'illegittima applicazione dei regolamenti nel caso di specie e chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

La sentenza della C.A.F. FIPAV è immune da qualsiasi censura, attesa l'estrema correttezza di tutto l'iter logico - giuridico seguito dall'organo giudicante nella deliberazione.

Impeccabilmente il Giudice di primo grado ha decretato lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo richiesto dall'atleta Sborgia in piena osservanza dell'art.33 n.2 lett.b) R.A.T. e degli articoli 77 e ss. del Regolamento Giurisdizionale, come integrato dalla circolare di attuazione delle norme sul tesseramento.

La C.A.F ha aderito all'indirizzo espresso dalla C.T.A. secondo cui in caso di cessione del diritto sportivo di serie A/M, gli atleti che richiedono lo scioglimento del vincolo debbano comunque corrispondere al sodalizio un indennizzo da determinarsi secondo i nuovi parametri stabiliti che prevedono una aliquota base da moltiplicarsi con coefficienti in relazione alla posizione dell'atleta; detta determinazione si rende necessaria in via coattiva in caso di mancato accordo tra l'associato di precedente tesseramento e quello di nuovo tesseramento.

Destituita di qualsiasi fondamento appare la doglianza di illegittima applicazione dei regolamenti sollevata dalla difesa dell'atleta. L'appellante argomenta tale eccezione rilevando che nel caso di specie l'applicazione delle norme regolamentari sulla durata e modalità di scioglimento del vincolo sarebbe preclusa dalla mancata appartenenza dell'atleta ad una società di serie A già dal giugno 2004 (data di cessione del titolo), ossia ben prima dell'entrata in vigore della delibera consiliare del 1.7.04. Ebbene, il riferimento normativo da cui occorre partire è costituito dalla delibera consiliare n.82 del 31.7.04 che, sostituendo la previgente delibera n.75 del 1.7.04, ha modificato ed integrato il cpv. E del testo regolamentare intitolato "Norme sulla durata e sulle modalità di scioglimento del vincolo per gli atleti di serie A/1 e A/2 Maschile" statuendo che l'indennizzo in caso di mancato accordo tra gli associati sarà determinato dalla

Commissione Tesseramento – Serie A. In piena osservanza del già richiamato principio dell'irretroattività della legge sancito dall'art.11 disp.att.c.c, che impone di applicare la legge nuova alle situazioni ancora esistenti o addirittura sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, è proprio questa nuova normativa che deve essere richiamata nella vicenda in oggetto. Infatti, benché il fatto generatore del diritto (cioè la cessione del titolo sportivo avvenuta nel giugno 2004) è temporalmente anteriore alla previgente delibera consiliare, il momento determinante ai fini dell'individuazione della normativa applicabile è solo il 28.8.04, ossia la data di proposizione del ricorso alla C.T.A, perché solo allora è sorto il rapporto giuridico - processuale tra le parti, come correttamente osservato dal giudice a quo. Le argomentazioni della difesa del Sborgia cozzano chiaramente con il dettato regolamentare e non possono, pertanto, essere condivise da questa Corte.

Per ciò che concerne le modalità di determinazione dell'indennizzo a favore del sodalizio sportivo, questo Giudice ritiene di poter tranquillamente fare proprie le impeccabili argomentazioni del Giudice d'Appello che, discostandosi dal Giudice di prime cure, ha quantificato tale indennizzo in Euro 37.500,00, ossia moltiplicando l'indennizzo base di Euro 12.500,00 per il coefficiente 3,00 come previsto dall'allegato sub.3 della citata norma regolamentare in caso di atleta proveniente dalla Serie A/1 con destinazione Serie A/2. Infatti, mentre per l'individuazione del campionato di provenienza occorre fare riferimento a quello in cui l'atleta ha giocato nell'anno precedente (serie A/1 per l'appunto), per identificare quello di destinazione bisogna richiamare quello in cui milita la società cessionaria del titolo sportivo (Sudtirolo Alto Adige), vale a dire la serie A/2.

P.Q.M.

la Corte Federale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dall'atleta Sborgia Emanuele.

Roma, 6 aprile 2005
Affisso il 6 aprile 2005

Il Presidente
Avv. Renato Tobia